

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere (1) _____

li _____

Il Responsabile del Servizio _____

PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere (1) FAVOREVOLE

li 29/03/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Prof.ssa Maria Lucente

PER LA REGOLARITA' CONTABILE **UFFICIO DI RAGIONERIA**

Si esprime parere (1) _____

li _____

Il Responsabile del Servizio _____

Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap. _____ esercizio _____ per la somma di € _____

li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

f.to Prof.ssa Maria Lucente

Si attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, che la presente:

è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal _____ Reg. Pub. n° _____

L'addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è stata comunicata ai Capogruppo Consiliari con nota Prot. n° 1881 del 29/04/2017.

Il Segretario

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

Comune di Zumpano Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N° 43 del Reg.	Oggetto: Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato.
Data 29/03/2017	

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **09,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

LUCENTE MARIA	SINDACO	PRESENTE
FILIPPELLI ROBERTO	VICE SINDACO	PRESENTE
IMBROGNO GIORGIO	ASSESSORE	PRESENTE

e con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Adriana SPADAFORA**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il novellato art. 1 co. 1 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA - Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive), che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari,
- l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni,
- l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO che l'art. 42 co. 1 del summenzionato D.Lgs n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato)

VISTE le Linee Guida ANAC – delibera n° 1309/28-12-2016 – G.U. n° 7/10-01-2017 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 con le quali si invita i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:

- nel più breve tempo possibile adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

RICORDATO che l'accesso documentale e l'accesso civico c.d. "semplice" trovano specifica disciplina regolamentare nel vigente "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della L. n. 241/90 e smi .

RITENUTO pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, definendo gli adeguamenti organizzativi occorrenti per consentire un idoneo coordinamento dei comportamenti delle varie articolazioni organizzative dell'Ente in merito a richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire nelle more dell'adozione di una più compiuta disciplina regolamentare al riguardo e ferme restando le disposizioni di cui al predetto Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e disciplina del trattamento dei dati personali;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO il D.Lgs 267/00 e ss.mm.;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la L.232/2016 (legge di Stabilità 2017);

VISTO l'allegato schema di regolamento predisposto dal Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico/amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

UNANIME

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **Di approvare** il Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato come da schema allegato;
- 3) **Di definire** così come appresso, per le motivazioni meglio specificate nella parte narrativa, gli adeguamenti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico c.d. "generalizzato":
 - l'ufficio individuato per il ricevimento delle istanze di accesso civico è l'Ufficio Protocollo;
 - le istanze possono essere trasmesse al Comune secondo le tradizionali modalità (consegna a mano o trasmissione a mezzo posta) oppure per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - viene istituito presso l'Ufficio Protocollo un registro delle richieste di accesso presentate;
 - l'Ufficio Protocollo deve trasmettere le istanze pervenute al Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dal ricevimento, avendo cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione;
 - il Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti procede all'istruttoria della richiesta e alla sua evasione, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 e 5-bis del D.Lgs n. 33/2013;
 - il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.
- 4) **Di stabilire** che le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno operatività immediata;
- 5) **Di dare** mandato ai Responsabili dei Settori interessati di adottare tutti gli atti gestionali ed organizzativi occorrenti per la concreta attuazione di quanto disposto;
- 6) **Di rimettere** il presente atto ai Responsabili dei Settori per i provvedimenti di competenza;
- 7) **Di pubblicare** la presente sul Sito Web comunale "Amministrazione Trasparente";
- 8) **Con separata** unanime votazione favorevole si rende l'atto immediatamente esecutivo.